

REGOLAMENTO (CE) N. 1577/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2003

in deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto concerne i pagamenti per superficie relativi a taluni seminativi e i pagamenti per il ritiro di seminativi dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2003/2004 a favore dei produttori situati in determinate regioni della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma, quarto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che i pagamenti per superficie vengano effettuati a partire dal 16 novembre successivo al raccolto.
- (2) Nel corso del 2003, in alcune regioni della Comunità si sono verificate condizioni climatiche eccezionali, che sono all'origine di una resa media reale straordinariamente bassa.
- (3) Per questo motivo, i produttori versano in gravi difficoltà finanziarie.
- (4) Data la situazione in alcune regioni della Comunità e la situazione di bilancio, occorre autorizzare gli Stati membri in questione a versare fin dal 16 ottobre 2003 anticipi pari al 50 % al massimo dei pagamenti per superficie relativi ai seminativi e dei pagamenti per il ritiro dei seminativi dalla produzione per la campagna 2003/2004.
- (5) Data l'urgenza delle misure da adottare, è necessario prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999, dal 16 ottobre 2003, può essere effettuato un pagamento anticipato, a titolo della campagna 2003/2004, pari al 50 % al massimo dell'importo dei pagamenti per superficie relativi ai seminativi e dei pagamenti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, a favore dei produttori situati negli Stati membri di cui in allegato o delle rispettive regioni.

2. Il pagamento anticipato di cui al paragrafo 1 può essere effettuato solo a condizione che, il giorno del pagamento, il produttore risulti ammissibile.

3. Per il calcolo del pagamento finale per superficie ai produttori che beneficiano del pagamento anticipato di cui al paragrafo 1, l'autorità competente terrà in considerazione:

- a) eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore;
- b) eventuali anticipi versati conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GUL 145 del 31.5.2001, pag. 16.